

(N. 1401)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 29 febbraio 1956 (V. Stampato N. 2000)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 MARZO 1956

Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo unico della legge 15 novembre 1955, n. 1037, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è sostituito come segue:

« Il diritto erariale speciale per l'alcole metilico denaturato è stabilito in lire 1.000 per ettanidro.

Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati propilico ed isopropilico è fissato in lire 1.000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 30 novembre 1955.